

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA PORTA, GIACOMETTI, SALERNO e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1978

Avanzamento dei capitani dei servizi logistici dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito del pubblico impiego, il passaggio mediante concorso per titoli ed esami da una carriera inferiore ad una superiore, è prassi consolidata e largamente praticata. Tale prassi risponde ad esigenze dettate da una serie di motivazioni logiche che meritano di essere convenientemente illustrate al fine di chiarire le ragioni e lo spirito del presente disegno di legge.

Innanzitutto, per una pubblica amministrazione, immettere in una determinata carriera personale già facente parte dei suoi ruoli organici, scegliendolo da una categoria inferiore, comporta, a parità di titolo di studio, indubbi vantaggi per la funzionalità e la efficienza dei propri servizi, rispetto all'ipotesi in cui tale personale fosse assunto, poniamo, dai giovani appena conseguito il diploma di maturità o di laurea. Infatti l'esperienza maturata durante gli anni di servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione concretizza una qualificazione tecnico-professionale che certamente non si riscontra in elementi estranei alla stessa pubblica amministrazione assunti per la prima volta.

È evidente che tale qualificazione tecnico-professionale già presente all'atto dell'immissione in una determinata carriera pubblica rappresenta un primo concreto vantaggio per la funzionalità e l'efficienza dei servizi di quell'amministrazione.

Un ulteriore vantaggio deriva indirettamente dall'incentivo ad approfondire la propria preparazione tecnico-professionale che la prospettiva di migliorare la propria carriera induce nei dipendenti più volenterosi, determinando un generale miglioramento qualitativo delle prestazioni professionali.

Infine non va sottovalutato l'effetto morale che incide positivamente sul rendimento professionale di chi vede giustamente riconosciuti i propri meriti in seguito al passaggio alla carriera superiore.

Queste fin qui esposte sono certamente le motivazioni logiche e le finalità sociali che hanno indotto il legislatore a dettare la disciplina di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: esso riconosce ai fini del computo per l'avanzamento dei funzionari civili scrutinati per le promozioni alle qualifiche

di direttori di sezione, di segretario generale ed equiparati, sia la valutazione per intero del servizio prestato senza demerito in carriera corrispondente o superiore, sia la valutazione per metà del servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore. Ambedue le valutazioni sopra indicate non possono comunque superare i quattro anni complessivi.

Tale norma, mentre trova piena applicazione nel campo di pubblico impiego civile, e quindi anche per i sottufficiali che transitano all'impiego civile, non trova alcuna applicazione nei riguardi dei sottufficiali, vincitori di concorso per titoli ed esami, transitati nella categoria degli ufficiali.

Questo determina una prima disparità di trattamento fra dipendenti pubblici che si trovano nelle stesse condizioni (cioè vincitori di un concorso per passaggio a carriera superiore). Ma una ulteriore e più stridente disparità di trattamento, a danno degli ufficiali provenienti dai sottufficiali, si verifica nell'ambito della stessa amministrazione della Difesa. Infatti agli ufficiali del Ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal complemento, viene riconosciuto, ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore, l'intero servizio prestato nella posizione di complemento, in tal modo riconoscendo loro non solo quanto stabilito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 per i dipendenti civili dello Stato, ma addirittura estendendo tale riconoscimento oltre il limite massimo di quattro anni, comprendendo in tale valutazione anche il servizio di leva che, in quanto obbligatorio, almeno quello dovrebbe essere valutato in modo identico per tutti i cittadini.

Per i sottufficiali transitati nella carriera degli ufficiali non è prevista alcuna valuta-

zione del servizio prestato precedentemente e ciò appare ancora più paradossale se si considera che gli stessi sottufficiali transitati nell'impiego civile, beneficiano, come abbiamo visto, della valutazione di tale servizio.

Questa disparità di trattamento appare anche in contrasto con le considerazioni circa i vantaggi arrecati alla pubblica amministrazione da chi possiede già una qualificazione tecnico-professionale acquisita durante gli anni di servizio, sia pure in una categoria inferiore. In effetti tale qualificazione appare verosimile, poter essere più appropriatamente utilizzabile nell'ambito della stessa amministrazione che non in un'altra, i cui compiti istituzionali sono completamente diversi.

Per cui un riconoscimento dei servizi resi precedentemente trova, semmai, una più valida giustificazione per i sottufficiali transitati agli ufficiali che non per i sottufficiali transitati all'impiego civile.

Da tutta l'esposizione che precede risulta doveroso giungere all'emanazione di un provvedimento legislativo che preveda anche per la categoria degli ufficiali provenienti dai sottufficiali un giusto riconoscimento del servizio precedentemente prestato, in analogia a quanto previsto per gli ufficiali provenienti dal complemento con la legge 2 dicembre 1975, n. 626, e per le carriere del pubblico impiego civile.

Si ritiene utile far presente, fra l'altro, che il numero degli ufficiali che beneficieranno del presente provvedimento è estremamente esiguo (circa 70 unità scaglionati in 12 anni) e che l'anzianità di cui verrebbero a beneficiare è da considerare ai soli fini giuridici, per cui l'onere finanziario risulta irrilevante ed è coperto con le normali assegnazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I capitani dei servizi logistici dell'Esercito (amministrazione, sussistenza ed automobilistico), per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno dieci anni di permanenza nel grado.

Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal servizio.

Per i capitani provenienti dai sottufficiali, il servizio prestato da sottufficiale in servizio permanente effettivo, esclusi i periodi di interruzione dal servizio, concorre per la metà e comunque per non più di quattro anni a formare il periodo di permanenza di dieci anni richiesto per essere ammessi a valutazione ai fini dell'avanzamento.